



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria

Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di *Riqualificazione funzionale e di efficientamento energetico dell'impianto sportivo "Comunale Santa Rosa - CAPOTERRA*, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 71 e 108 del D. Lgs 36/2023. Valore globale dell'appalto € 1.561.770,47. CUP G43G24000110005 - CIG BBB1CA4D93.

Scadenza offerte 24.06.2026 h. 16:00

FAQ aggiornata al 12 giugno 2026

Quesito n. 1:

Si chiede se si può partecipare alla gara avendo la SOA OG 3 III anzichè la OS 26.

RISPOSTA n. 1

Come previsto sia dall'art. 100 e dall'allegato II.12 del Codice, sia dall'art. 3 del disciplinare di gara "tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria, pertanto, l'affidatario non può eseguirle se privo della relativa qualificazione". Per poter eseguire materialmente i lavori, l'esecutore deve essere specificamente qualificato per la categoria OS 26.

Quesito n. 2:

Con riferimento alla categoria prevalente OS26, si ravvisa che la medesima è relativa alle piste aeroportuali come da declaratoria ex 207/10 "Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali". La categoria corretta è la OS6, come da Determina ANAC n. 29/2002 la quale prevede espressamente che gli impianti sportivi vengano considerati in categoria OS6.

RISPOSTA n. 2

Sentito il RUP:

Si conferma la categoria OS 26. Le lavorazioni a base d'asta comprendono la sistemazione del sottofondo e la realizzazione dello strato di binder da 3 cm. Trattandosi di interventi strutturali sulla fondazione e sulla sovrastruttura dell'impianto, e non della sola applicazione del manto sintetico superficiale, le opere rientrano propriamente nella declaratoria della categoria OS 26 e non in quella delle finiture edilizie (OS 6).

Quesito n. 3:

Si chiede se impresa in possesso in proprio di SOA OG1 CLASSIFICA II° possa ricorrere ad avvalimento in classifica I° per la categoria scorporabile OG11 e classifica II° per la categoria prevalente OS26 (USUFRUENDO QUINDI DELL'INCREMENTO DEL QUINTO PER RAGGIUNGERE L'IMPORTO DELLA CATEGORIA).

RISPOSTA n. 3

Con riferimento al quesito in oggetto, si evidenzia che, essendo stata prevista nel presente appalto l'opzione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, la definizione dei requisiti di qualificazione deve essere operata sul valore stimato *dell'appalto ex* art. 14, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, a tutela dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione dell'appalto (v.TAR Puglia Bari sez. I, n. 325 del 17.03.2026 – Consiglio di Stato, sez. V, 27/04/2026, n. 3278).

La fattispecie prospettata da codesto Operatore economico, pertanto, non consente la copertura dei requisiti adeguati al valore contrattuale massimo ipotizzabile, in particolare con riferimento al possesso della SOA categoria OG1 limitatamente alla classifica II ed alla SOA OS 26 limitatamente alla classifica II.